

TI_GERICHTE 15.2024.95 vom 10. Dezember 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.95

FR: TI_GERICHTE 15.2024.95 du 10 décembre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.95 del 10 dicembre 2024

Regeste

Minimo di esistenza. Reddito dall'escusso versato da una società di cui è amministratore unico. Spese di locazione per un appartamento condiviso da più persone. Costi di trasferta sul luogo di lavoro. Gratuito patrocinio

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3 a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

E. 3

aveva anticipato che avrebbe inviato anche una copia del libro degli azionisti "a breve", ciò che non sembra essere ancora avvenuto, agli atti non essendo presente tale documento. Nelle sue nuove indagini (sotto, consid. 8), l'Ufficio è pertanto invitato pure a sollecitare la PI 3 a fornire il documento in questione.

E. 3.1

Nell'allestire il verbale di pignoramento l'ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, quand'anche l'escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d'inosservanza del suo dovere d'informazione (art. 323 n. 2 CP), l'ufficio d'esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull'estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare

le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall'escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2021.132 del 30 maggio 2022, consid. 4.1) .

E. 3.2

Nel caso in rassegna, ai fini del (nuovo) accertamento del reddito dell'escusso dopo la presentazione del ricorso, l'Ufficio si è fondato sostanzialmente sul formulario compilato a mano da un rappresentante non precisato della PI 3 il 25 settembre 2024, ove è indicato che PI 1 svolge la funzione di "Impiegato – Gestione clienti" e percepisce un salario netto di fr. 3'548.85 al mese, nonché sull'ulteriore dichiarazione dell'8 ottobre 2024, ove la datrice di lavoro ha attestato che il debitore "non percepisce nessuna Tredicesima e nessuna gratifica" . Dall'estratto del registro di commercio della nota società si evince però che l'escusso è pure suo amministratore unico. È condivisibile pertanto il dubbio delle insorgenti, secondo cui egli abbia sottoscritto le dichiarazioni in questione per conto della società. In caso affermativo, tale documento potrebbe costituire una mera allegazione di parte priva di valore probatorio. Del resto, anche il suo contenuto desta perplessità, dal momento che nulla è menzionato a proposito dell'attività del debitore quale amministratore unico e al compenso che egli consegue in tale veste. D'altronde, neppure le informazioni assunte attraverso il sistema informatico dell'autorità fiscale forniscono informazioni certe sul reddito attuale dell'escusso. La somma ivi indicata, di fr. 47'751.– annui secondo la tassazione riferita al 2022, pari a fr. 3'979.25 per 12 mensilità, non pare invero in linea con il salario inferiore dichiarato dalla società, di soli fr. 3'548.85 al mese. Alla luce di quanto precede, emergono fondati dubbi sull'attendibilità e sulla completezza dei documenti utilizzati dall'UE per determinare il reddito di PI 1, ciò che avrebbe dovuto spingere l'organo esecutivo a svolgere ulteriori accertamenti per stabilire il reddito effettivo conseguito dal debitore sia in qualità di "impiegato" sia di amministratore unico della società, sua datrice di lavoro. Per tali ragioni, da questo punto di vista il ricorso risulta fondato, sicché s'impone di retrocedere l'incarto all'Ufficio perché proceda ad altri approfondimenti di cui si dirà meglio più avanti (sotto, consid. 8.1).

E. 3.3

In merito alle azioni della PI 3 detenute eventualmente da PI 1, la dichiarazione rilasciata in pro-pósito dalla società potrebbe pure essere stata firmata dall'escusso nella sua veste di amministratore unico, motivo per cui anch'essa potrebbe essere considerata come un'allegazione di parte. Agli atti è però presente anche l'attestazione 1° ottobre 2024 della fiduciaria PI 4, la quale ha dichiarato che "così come richiestoci, confermiamo che il Signor PI 1, _____, non figura e non è mai figurato nei seguenti registri: 1) nel libro delle azioni, 2) nel registro degli aventi economicamente diritto della società PI 3" . Ora, non vi sono fondati motivi per dubitare della veridicità di siffatta dichiarazione e le ricorrenti non forniscono controindicazioni al riguardo, sicché non pare necessario procedere a ulteriori appuramenti. Ad ogni modo, nella sua dichiarazione la PI

E. 4

Le insorgenti si lamentano anche delle spese di locazione, facendo valere che PI 1 non ha prodotto il contratto di locazione né i giustificativi relativi ai bonifici in uscita dal proprio conto corrente, ma si è limitato a fornire due attestazioni di ricezione di due versamenti di fr. 4'400.– ciascuno su un conto corrente della PI 5 intestato a una certa PI 6 con la causale "Pigione da PI 1/Cantoni" . Osservano altresì che da uno scambio di e-mail agli atti

sembrerebbe che l'escusso abbia concesso in sublocazione un locale della propria abitazione, percependo un introito di almeno fr. 400.– al mese, ciò che però non è stato considerato nel calcolo del minimo d'esistenza. Secondo loro, alla luce di tali lacunosi giustificativi, non v'è certezza circa l'importo pagato mensilmente per la pigione, la persona che provvede ai pagamenti e il conto dal quale provengono. Esse rilevano inoltre che l'importo della pigione andrà in ogni caso suddiviso in parti uguali tra tutte le persone che vivono nella stessa abitazione, ovvero l'escusso, la sua compagna PI 7, il figlio maggiorenne di quest'ultima e tale PI

E. 4.1

L'UE specifica, nelle osservazioni, che il contratto di locazione prodotto dall'escusso prevede una pigione mensile di fr. 2'200.– a carico suo e della convivente PI 7. Precisa inoltre di aver riconosciuto tale spesa sulla scorta del contratto e dei giustificativi di pagamento limitatamente a fr. 733.–, pari alla quota dell'escusso di ■ .

E. 4.2

Nell'incarto dell'UE figura, oltre ai giustificativi di pagamento menzionati dalle ricorrenti, anche la prima pagina del contratto di locazione, secondo cui il debitore e la convivente devono pagare una pigione di fr. 2'200.– mensili a favore della locatrice PI 6. La suddivisione eseguita dall'Ufficio, che ha considerato, oltre all'escusso, la convivente PI 7 e il figlio maggiore di lei, appare quindi in principio corretta. Tuttavia, l'UE non pare aver effettuato verifiche, neppure in occasione del nuovo calcolo, in merito alla situazione di PI 8, persona che a mente delle insorgenti avrebbe preso in sublocazione una camera nella stessa abitazione dietro una pigione di almeno fr. 400.– al mese. Ebbene, secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop), che questa Camera ha esaminato d'ufficio (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF), PI 8 risulta effettivamente vivere allo stesso indirizzo di PI 1, PI 7 e PI

E. 8.1

a 8.5. 2. È concesso a RI 1 e RI 2 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti compiuti in loro favore dall'avv. PA 1 in sede di ricorso. All'avv. PA 1 è assegnato un termine di dieci giorni per presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue prestazioni inerenti al ricorso. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 8.2

L'UE porrà inoltre al debitore domande puntuali sulla convivenza di PI 8 nella sua stessa abitazione e verificherà in particolare se costui gli paga una pigione mensile ed eventuali spese accessorie per la sublocazione di una camera, facendosi consegnare l'eventuale contratto di sublocazione scritto e gli estratti del conto bancario o postale in cui sono versate le pigioni o copia delle ricevute di pagamento rilasciate al subconduttore. In caso di bisogno, rivolgerà le stesse domande direttamente a PI 8 in virtù dell'art. 91 cpv. 4 LEF.

L'Ufficio terrà dunque conto delle risultanze dei propri accertamenti e, se del caso, aumenterà il reddito del debitore o procederà a una ripartizione diversa (verosimilmente per quattro persone) delle spese di locazione e dei costi per l'olio combustibile, previa verifica mediante documenti giustificativi (ricevute di pagamento, estratti bancari o postali) del loro effettivo pagamento.

E. 8.3

L'Ufficio verificherà altresì il motivo per cui la PI 3 versa mensilmente all'escusso, insieme allo stipendio, un compenso di fr. 477.15 definito come "Parte privata vettura di servizio", poi dedotto dal salario lordo quale "compensazione benefici in denaro, che tipo di veicolo egli utilizza per recarsi al lavoro e/o per lavorare e a chi è intestato. In base all'esito delle sue indagini, l'UE stabilirà se PI 1 ha l'assoluta necessità di recarsi al lavoro e/o di lavorare con la vettura in questione anziché servirsi dei mezzi pubblici e se si assume effettivamente spese assolutamente indispensabili, non coperte dalla datrice di lavoro, da computare nel minimo esistenziale.

E. 8.4

L'UE solleciterà infine la PI 3 a farsi consegnare una copia del libro dei suoi azionisti (sopra, consid. 4.3), come da essa preannunciato nella dichiarazione scritta del 30 settembre 2024.

E. 8.5

Svolte le nuove indagini e tenuto conto delle attuali circostanze di fatto, l'organo esecutivo ne darà atto nel verbale di pignoramento, stabilirà nuovamente il minimo d'esistenza di PI 1 e procederà al pignoramento di eventuali altri beni pignorabili.

E. 9

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

E. 10

L'ammissione al gratuito patrocinio – di cui le ricorrenti chiedono il beneficio – è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC, per il rinvio degli art. 20 a cpv. 3 LEF e

E. 10.1

Nella fattispecie, il presupposto della necessità oggettiva di patrocinio riesce realizzato stante la particolare incisività del provvedimento impugnato sull'esistenza delle ricorrenti, in particolare della figlia minore, che insieme alla madre ha tentato senza successo d'incassare nei confronti del padre pretese per contributi alimentari arretrati dal 2008 al 2021, e tenuto conto che le questioni da risolvere nel caso concreto erano numerose e almeno in parte complesse (come si evince dalle dettagliate istruzioni date all'UE nel consid. 8) per persone che, come le insorgenti, non risultano fruire di specifiche conoscenze giuridiche in materia di diritto esecutivo. L'indigenza delle richiedenti è d'altronde pacifica, le loro entrate essendo limitate a prestazioni assistenziali di fr. 1'944.– al mese a fronte di spese d'abitazione, comprensive di spese accessorie, che da sole ammontano a fr. 1'555.– (doc. M). Infine, il ricorso non poteva dirsi d'acchito senza possibilità di successo al momento in cui è stato inoltrato, tanto che l'impugnativa è stata parzialmente accolta e l'incarto viene retrocesso all'Ufficio per svolgere in gran parte gli accertamenti sulla situazione patrimoniale del debitore richiesti dalle ricorrenti. Alla luce di tali

considerazioni, la domanda di gratuito patrocinio merita accoglimento.

E. 10.2

La patrocinatrice di RI 1 e RI 2 va dunque invitata a presentare a questa Camera la nota dettagliata delle sue prestazioni inerenti al ricorso, onde procedere alla sua tassazione conformemente al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar; RL 178.310). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e l'incarto retrocesso alla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi da

E. 13

della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 178.300). La designazione di un patrocinatore d'ufficio è quindi subordinata, oltre all'indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC), all'esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest'ultima dominata dal principio dell'ufficialità, l'assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelare indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenze della CEF 15.2024.48, pag. 2, e 15.2022.140 del 24 aprile 2023, consid. 3 e riferimenti citati).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.